



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Incarico di consulenza tecnica al Dr. Elio PAVONE nel giudizio AMAT/COLOSIMO Vincenzo - Riconferma incarico difesa dell'Azienda all'avv. Cataldo RIZZO.-

L'anno millenovecentosettant~~anove~~ il giorno 12 (dodici) del mese di Dicembre, alle ore 18.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO 3. Piero MONOPOLI

4. Anselmo NEVOLI (a.g.) 5. Giuseppe MESTO

6. Alberto GALLUZZO (a.g.) 7. Emanuele LATAGLIATA

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Vitantonio LEONE (a.g.) 9. Francesco RUGGIERI (a.g.)

Assiste ^{ff} il Direttore dell'Azienda ~~Dott./Ing.~~ Sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTA la delibera n° 222 del 24/10/1979 con la quale si decideva di affidare il mandato per la difesa dell'Azienda all'avv. Cataldo RIZZO;
- VISTA la lettera dello stesso legale, fatta pervenire al Presidente in data 11/12/1979, nella quale viene fatta presente la necessità di nomina

re il consulente di parte per accertare lo stato fisico del sig. COLOSIMO Vincenzo che, riportò gravi lesioni, nell'incidente avvenuto sul Viale M. Grecia il giorno 23/Ottobre/1973 con un nostro autobus;

- CONSIDERATO che l'avv. Cataldo RIZZO, per i motivi espressi nella citata sua nota, in riferimento a quanto evidenziato nella richiamata delibera n° 222 del 24/10/1979, con la dichiarazione di voto del Vice Presidente, ha manifestato la volontà di rimettere il mandato affidatogli preoccupandosi, comunque, al fine di evitare la contumacia dell'Azienda, di eseguire la costituzione in giudizio, depositando nei termini la comparsa;
- ESAMINATA la copia della innanzi comparsa;
- RITENUTO di doversi insistere affinché l'avv. Cataldo RIZZO desista dalla sua posizione di rinuncia;
- AVUTO il voto consultivo favorevole del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

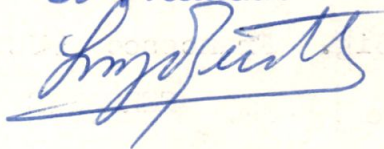
DELIBERA

- 1) - di non accettare la rinuncia espressa dall'avv. Cataldo RIZZO nella sua nota dell'11/12/1979 e quindi, di confermargli il mandato di difesa affidatogli con la delibera n° 222 del 24/10/1979;
- 2) - di nominare, quale consulente tecnico, il Dr. Elio PAVONE, domiciliato in Taranto al Corso Italia, n° 375/a - specialista ortopedico -, per l'accertamento dello stato fisico del sig. COLOSIMO Vincenzo;
- 3) - di riservarsi, con successivi provvedimenti, la presa d'atto delle competenze e delle spese dei due innanzi richiamati professionisti.-

Il Segretario


Visto:

Il Presidente



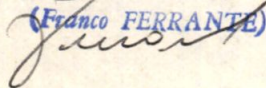
Comunicata all'Amministrazione Comunale il 17/12/1979

la Giunta Municipale
Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 283 del 20/12/1979

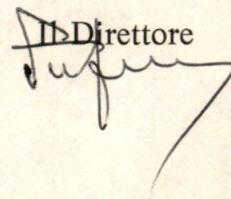
Resa esecutiva il / /

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA

(Franco FERRANTE)



Il Direttore





Giuseppe Cippone

A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Incarico di consulenza tecnica al Dr. Elio PAVONE nel giudizio AMAT/
COLOSIMO Vincenzo - Riconferma incarico difesa dell'Azienda all'avv.
Cataldo RIZZO.-

L'anno millenovecentosettant anove il giorno 12 (dodici)
del mese di D i c e m b r e, alle ore 18.00, in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO 3. Piero MONOPOLI

4. Anselmo NEVOLI (a.g.) 5. Giuseppe MESTO

6. Alberto GALLUZZO (a.g.) 7. Emanuele LATAGLIATA

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Vitantonio LEONE (a.g.) 9. Francesco RUGGLIERI (a.g.)

Assiste il ^{ff}Direttore dell'Azienda Dott./Ing/ Sig. Francesco FUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTA la delibera n° 222 del 24/10/1979 con la quale si decideva di affi
dare il mandato per la difesa dell'Azienda all'avv. Cataldo RIZZO;
- VISTA la lettera dello stesso legale, fatta pervenire al Presidente in
data 11/12/1979, nella quale viene fatta presente la necessità di nomina

re il consulente di parte per accertare lo stato fisico del sig. COLOSIMO Vincenzo che, riportò gravi lesioni, nell'incidente avvenuto sul Viale M. Grecia il giorno 23/Ottobre/1973 con un nostro autobus;

- CONSIDERATO che l'avv. Cataldo RIZZO, per i motivi espressi nella citata sua nota, in riferimento a quanto evidenziato nella richiamata delibera n° 222 del 24/10/1979, con la dichiarazione di voto del Vice Presidente, ha manifestato la volontà di rimettere il mandato affidatogli preoccupandosi, comunque, al fine di evitare la contumacia dell'Azienda, di eseguire la costituzione in giudizio, depositando nei termini la comparsa;
- ESAMINATA la copia della innanzi comparsa;
- RITENUTO di doversi insistere affinché l'avv. Cataldo RIZZO desista dalla sua posizione di rinuncia;
- AVUTO il voto consultivo favorevole del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) - di non accettare la rinuncia espressa dall'avv. Cataldo RIZZO nella sua nota dell'11/12/1979 e quindi, di confermargli il mandato di difesa affidatogli con la delibera n° 222 del 24/10/1979;
- 2) - di nominare, quale consulente tecnico, il Dr. Elio PAVONE, domiciliato in Taranto al Corso Italia, n° 375/a - specialista ortopedico -, per l'accertamento dello stato fisico del sig. COLOSIMO Vincenzo;
- 3) - di riservarsi, con successivi provvedimenti, la presa d'atto delle competenze e delle spese dei due innanzi richiamati professionisti.-

IL SEGRETARIO

F/to FERRANTE Francesco

Visto: IL PRESIDENTE
F/to Ing. Luigi PIGNATELLI

IL SEGRETARIO

p. c. c. : Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore



COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

ALL' UFFICIO AZIENDE e SERVIZI MUNICIPAL.

e. p. c. ALL' UFFICIO A.M.A.T.

»

»

S E D I

DECISIONE DELLA G. M. RIUNITASI IL 20.12.1979

Oggetto : Delibera A.M.A.T. n.288 del 12.12.1979

(Relatore POLLICORO).

La G. M., nella seduta del 20.12.1979, PRENDE ATTO

Taranto li, 4.1.1980

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dr. Emilio ROMANDINI)

li 11.12.1979

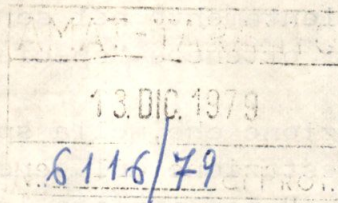
Cav. Avv. CATALDO RIZZO

Patrocinante dinanzi alle Magistrature Superiori
Avvocato del Comune e delle Aziende Municipalizzate
Docente di diritto pubblico presso la Scuola Superiore
di Scienze Sociali di Taranto
Vice Presidente di Sezione della Commissione
Tributaria di 1° Grado
Corso Umberto n. 79 - Tel. 93770
74100 TARANTO

ILLUSTRE PRESIDENTE

DELL'AMAT

TARANTO



OGGETTO: COLOSIMO Vincenzo contro AMAT e PERRUCCI EUPREMIO- giudizio di=nanzi TRIBUNALE TARANTO-

Nel formare il fascicolo di parte relativo alla causa sopra indicata (quando, cioè, avevo già predisposto la comparsa di risposta), mi sono reso conto del contenuto della deliberazione N.222 del 24 ottobre u.s.; con la quale si decideva di affidarmi il mandato di rappresentare e difendere l'Azienda, e sono rimasto davvero interdetto nel leggere la dichiarazione resa dall'Avv. Fulvio Mastrobuono; dichiarazione, in ordine alla quale, ritengo di dover fare alcune precisazioni ed in conseguenza della quale, ~~ritengo~~ a mio avviso, si impone per me la necessità di rinunciare a curare ulteriormente la difesa dell'Azienda in questa causa (per evitare la contumacia dell'AMAT, ed essendo pressato dai termini, ho dovuto provvedere alla costituzione in giudizio)-

L'Avv. Mastrobuono ha ritenuto di dover proporre l'affidamento della causa ad altro avvocato "particolarmente esperto nel ramo dell'infortunistica stradale, anche in considerazione della esosa pretesa risarcitoria" ~~ed~~ ⁱⁿ fatto richiamo alla corretta lettura della deliberazione aziendale N.10 del 1971-

Ora, in proposito, mi permetto di contestare sia la possibilità della proposta, proprio con riferimento alla deliberazione citata, che la fondatezza della stessa-

La citata deliberazione non consente, invero, all'Azienda di affidarsi ad avvocati esterni "pur in presenza dell'Avv. Cataldo RIZZO", ma solamente di affiancare a quest'ultimo, in casi eccezionali, altri legali-

E ciò si giustifica, oltre tutto, con la necessità di evitare, di regola, gravosi oneri per l'AMAT, atteso che il professionista esterno va', comunque, pagato, anche in caso di esito negativo della causa, laddove, in tale evenienza, nulla è dovuto al legale aziendale-

Nè è rispondente al vero, per quanto emerge dagli atti che, precedentemente gli atti della Commissione Amministratrice si sono "perpetuati" nel tempo nel senso che la materia dei sinistri da circolazione stradale, pur in presenza dell'Avv. Cataldo RIZZO, veniva curata e trattata dallo Avv. Nicola Monfredi, prima, e successivamente, dagli avv. ti Piero Monopoli e Carlo Magno-

Non si evince, infatti, dalla narrativa della deliberazione n.68 del 23 marzo 1976, con la quale questi due ultimi professionisti venivano officiati, che la loro designazione costituiva la conseguenza di un orientamento dell'Azienda nel senso che fosse opportuno affidare il suddetto contenzioso a legali esterni nonostante la presenza dell'Avv. RIZZO, ma esattamente il contrario-

Invero, non solamente l'affidamento riguarda il semplice recupero di alcuni redditi derivanti da sinistri, e non tutta la materia connessa ad incidenti stradali, ma risulta chiaramente dalla citata deliberazione che "queste pratiche vanno affidate al nostro legale Avv. Cataldo RIZZO" e che, intanto l'incarico veniva affidato ad altri in quanto l'Avv. RIZZO "ha manifestato l'impossibilità di poter seguire la fase per il recupero delle somme per i molteplici impegni ecc."-

./..

Altro, quindi, che orientamento nel senso di affidarsi ad altri professionisti, nell'intento di ottenere "specialistiche" prestazioni in materia di sinistri stradali!

Circa, poi, l'affermazione che, nella specie in ~~esame~~ esame, la causa richiede, appunto, una prestazione del genere, mi sia consentito di precisare che il giudizio "de quo" non implica la necessità di risolvere questioni delicate e complesse attinenti alla responsabilità, già risolte in sede penale con sentenza passata in giudicato, ma tende solo alla quantificazione del danno, da accertarsi mediante consulenza tecnica; e mi si consenta, Illustre Presidente, di nutrire la presunzione di possedere almeno capacità professionale adeguata ad una causa del genere in cui, peraltro, più ~~che~~ che la valentia dell'avvocato è richiesta quella del medico-

Peraltro, voglio ricordare a me stesso, al fine di poter giustificare tale presunzione, che sono l'avvocato di un comune al cui demanio appartengono molti chilometri quadrati di strade pubbliche sulle quali si verificano spesso incidenti che causano contenzioso non facile; ed il Comune non si affida, affatto, per tali giudizi, ad avvocati esterni!, nè ha mai avuto ragione di pentirsi di non farlo-

Concludo, Illustre Presidente-

Per evitare, come ho detto, la contumacia dell'Azienda, mi sono costituito in giudizio, depositando la comparsa che, in copia, allego, e con la quale, spero, di non aver arrecato molto danno all'Azienda-

Il G.I. ha ammesso la consulenza tecnica diretta ad accertare lo stato fisico dell'attore, ed ha rinviato la causa al 21 dicembre p.v., per il giuramento del consulente tecnico (Dott. SCAPATI), abilitando le parti a designare, entro tale termine, il proprio consulente-

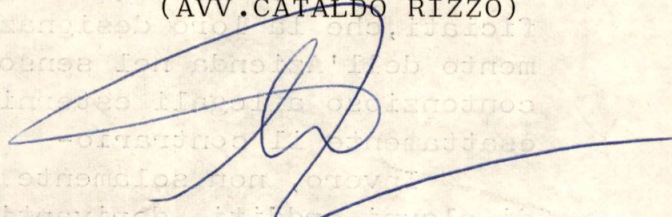
Voglia, pertanto, la Commissione Amministratrice indicare, con ogni sollecitudine, la specialista ortopedico cui affidare l'incarico di consulente dell'AMAT e far conoscere il nominativo, tempestivamente, al legale che mi sostituirà, intendendo io rinunciare, -come rinuncio- ~~al legale che mi sostituirà~~ ~~irrevocabilmente~~ irrevocabilmente, al mandato conferitomi, ritenendo di non poterlo assolvere, nella mancanza di fiducia, addirittura, di un gruppo politico facente parte della Commissione amministratrice-

Per l'opera finora da me prestata nulla ~~è~~ mi è dovuto, all'infuori del costo della carta bollata e della marca di previdenza-

Le sarò grato se vorrà portare a conoscenza della Commissione amministratrice il contenuto della presente-

Gradisca, con le mie scuse, i sensi della più viva stima-

(AVV. CATALDO RIZZO)



Cataldo Rizzo
AVV. CATALDO RIZZO
TARANTO

TRIBUNALE DI TARANTO

COMPARSA DI RISPOSTA

per l'AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO (AMAT),
in persona del ff. Direttore d'Esercizio, sig. Francesco
PUCCI, rappresentato e difeso dall'Avv. Cataldo RIZZO,
giusta mandato a margine dell'atto di citazione-

C O N T R O

COLOSIMO Vincenzo, residente in TARANTO, rappresentato
e difeso dal Dott. Proc. ANTONIO RAFFO-

F A T T O

Con atto di citazione notificato il 16.10.1979, il sig.
COLOSIMO Vincenzo assumeva che: "Il giorno 23.10.1973,
sul viale Magna Grecia di Taranto si verifico' un grave
incidente tra la moto tg.TA 146563, condotta dall'istante
ed un autobus urbano tg.TA 50657 condotto da PERRUCCI
Eupremio, di proprietà dell'AMAT di Taranto ed assicurato
per la r.c.a. con l'Alleanza Securitas Esperia S.P.A.-

In conseguenza dell'impatto COLOSIMO Vincenzo riporto'
gravi lesioni per cui venne instaurato procedimento pe=
nale a carico di PERRUCCI Eupremio presso la Pretura
di Taranto, conclusosi con sentenza del Pretore di Ta=
ranto del 12.12.1975, con la quale veniva riconosciuta
la responsabilità delk PERRUCCI ed il concorso di colpa
nella misura del 50% della parte lesa COLOSIMO Vincenzo,

costituitosi parte civile-

A quest'ultimo veniva anche assegnata una provvisoria immediatamente esecutiva di L.3.000.000, regolarmente pagata dalla Compagnia Esperia-

A seguito di appello proposto oltre che dall'imputato anche dalla parte civile, il Tribunale di Taranto, Sez. I Penale, con sentenza dell'1.3.1977, che si esibisce, in parziale riforma della sentenza del Pretore determinava giustamente la colpa del PERRUCCI nella produzione dell'evento nella misura del 70%-

A seguito di ricorso proposto dal PERRUCCI la Corte Suprema di cassazione, con sentenza del 22.11.1978 ha confermato per la parte che riguarda gli interessi civili in favore di COLOSIMO Vincenzo la sentenza del Tribunale di Taranto-

Assumeva, altresì, lo stesso di aver ottenuto dalla Società Assicuratrice il pagamento del residuo massimale ma che, essendo lo stesso assolutamente inadeguato, stante i gravi danni da esso attore subiti, è costretto a convenire in giudizio, innanzi all'adito TRIBUNALE, sia il conducente dell'autobus che l'AMAT per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis relictis; 1°) Accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento in favore di COLOSIMO Vincenzo

della somma di L.74.626.699, o dell'altra maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa o, comunque, di quella che il Tribunale riterrà per dovuta allo stesso COLOSIMO, ai sensi degli artt.1226 e segg.C.C.,oltre gli interessi come per legge, e la svalutazione monetaria-
2°) Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese,diritti e onorari di giudizio;3°) Munire la emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione,come per legge"-Mx

Ma la domanda attrice va' disattesa per i seguenti motivi di

D I R I T T O

Si impugna e contesta,anzitutto,che l'attore abbia riportato danni di entità tale da determinare il diritto ad indennizzo superiore al massimale già pagato-

Invero,ammesso,in ipotesi, che effettivamente le conclusioni peritali formulate nel corso del giudizio penale *(che vengono impugnate e controchiate)* fossero fondate e lo stato fisico dell'attore,dalle stesse emergenti, non fosse migliorato successivamente, ugualmente il "quantum" della domanda, sarebbe da ritenersi del tutto sproporzionato-

E valga il vero!

1°) La Pretesa invalidità permanente residuale-

Va' rilevato,anzitutto,che la percentuale di invalidità permanente indicata "ex adverso" in ragione dell'80% sarebbe assolutamente eccessiva, avuta considerazione

che,addirittura,nel caso di amputazione di una gamba,
in giurisprudenza è stata ritenuta congrua una percen-
tuale del 40%; e del fatto che,nella specie,si tratte-
rebbe di invalidità generica la quale non è tale da im-
pedire,neppure parzialmente, l'esercizio dell'attività
alla quale abiliterebbe il titolo di studio conseguito
dal COLOSIMO-

L'attore,ai fini del calcolo del preteso risarcimento
per invalidità residuale ~~ma~~ ha seguito la teorica del
guadagno virtuale,che si basa sulla possibilità di una
occupazione futura del minore, prendendo a base una
retribuzione di £.650.000 mensili,ch'è fuori di ogni
realtà in quanto, normalmente, il corrispettivo di pri-
mo impiego è inferiore alle £.400.000 mensili-

Pertanto, supponendo, in via di mera ipotesi, e per
eccesso,che,nella specie si fosse verificata una in-
validità permanente residua del 40%,tenendosi conto
del citato guadagno virtuale di £.4.000.000 annue,nonchè
della anticipata capitalizzazione (All.D R.D.9.12.1922,n.1043) per
sei anni (quanti,cioè,ne passano tra l'età
del soggetto al momento dell'incidente e quella di po-
tenziale inizio dell'attività lavorativa) per effetto
della quale capitalizzazione il valore di una lira si ri-
duce a 0,746) si avrebbe:

(coefficiente etc)

"£.4.000.000 ~~xxx~~ per 19,38 = £.77.520.000-

meno 20% (scarto vita fisica e lavorativa) = L.62.016.000,
il cui 40% (ipotetica percentuale di invalidità) ammonte=
rebbe a L.24.806.400= importo che, moltiplicato per
0,746, a causa della anticipata capitalizzazione, ver=
rebbe a diventare L.18.505.574-

Lo stesso importo, poi, avuta considerazione della per=
centuale del 30% di colpa del danneggiato, scenderebbe
a L.12.953.901, (inferiore al massimale già pagato
dall'Amministrazione *Amministratore*)-

Ma, come, si è detto, la invalidità permanente suindica=
ta, è assolutamente inferiore a quella sopra ipotizzata
del 40%, come certamente stabilirà la consulenza tecnica
che il Giudice vorrà disporre-

2°) La pretesa di indennizzo per la invalidità tempora=
nea non è fondata in quanto, all'epoca dell'evento, l'at=
tore non era produttore di reddito (Cass.11.7.1978, N.3507)-

3°) la pretesa spesa per superalimentazione, peraltro non
provata, viene contestata ed impugnata dall'AMAT-

Comunque, quale che ne potesse essere l'importo, essa
non sarebbe rimborsabile in quanto non necessaria, stante
la natura della infermità-

4°) Le spese per assistenza ospedaliera, di cui al N.4
della citazione, e delle quali nessuna prova, necessa=
riamente documentata *le* è stata prodotta, vengono anche esse
impugnate e contestate dall'AMAT-

6°) Ugualmente dicasi per la spesa per acquisto sangue;

7°) Le spese per recupero anno scolastico, di cui al n. 6 della citazione vengono anche impugnate e contestate. Comunque, esse non sarebbero riconoscibili, dovendosi ricomprendere nell'indennità per invalidità permanente residua-

6°) Per quanto concerne le spese per infermieri a domicilio, ecc., di cui al N. 7 della citazione, si impugna e contesta che siano state affrontate e, comunque, la loro necessità, ove effettivamente sopportate, nonché il "quantum"-

7°) I danni morali, di cui al N. 8, dell'atto introduttivo del giudizio, sono stati richiesti in una misura assolutamente eccessiva-

L'AMAT si oppone all'ammissione della prova per testi richiesta "ex adverso" essendo essa prova inammissibile in quanto tendente a provare circostanze che potrebbero e dovrebbero essere dimostrate con documenti fiscalmente in regola; possibilità e necessità di prova documentale idonea, le quali rendono anche inammissibile la richiesta di liquidazione con i criteri di cui all'art. 1226 C.C. relativamente ai capi della domanda cui la richiesta prova orale si riferisce-

Non si oppone, anzi chiede consulenza tecnica tendente

ad accertare obiettivamente le condizioni fisiche
dell'attore, per ogni conseguenziale effetto-

Al definitivo, è da ritenersi, alla stregua delle consi-
e considerato il concorso di colpa del COLOSIMO
derazioni sopra espresse, /che la somma liquidata dallo
Istituto assicuratore, coprirebbe ampiamente l'importo
dei danni oggettivamente subiti dall'attore, nonché
e svalutazione
il preteso credito per interessi /ove dovuti, il che si
contesta essendo stato il massimale assicurativo tem-
pestivamente pagato-

Pertanto, con riserva di ogni azione nei confronti
dell'altro convenuto, sig. Eupremio PERRUCCI,

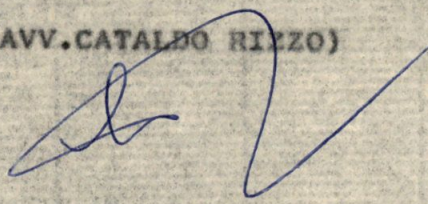
C O N C L U D E

Voglia l'on.le Tribunale adito, contrarius relectis,
previs, ~~occorrenza~~ espletamento di consulenza tecnica,
definitivamente giudicando:

- 1°) Rigettare l'avversa domanda;
- 2°) Condannare l'attore alle spese e competenze di giudizio-

Taranto, 11 6 dicembre 1979

(AVV. CATALDO RIZZO)





74100 Taranto, 17/Dicembre/79

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo

2483/79

Rip.

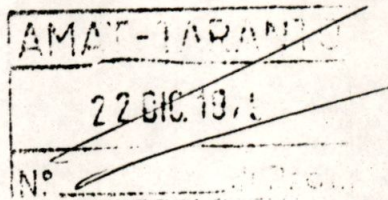
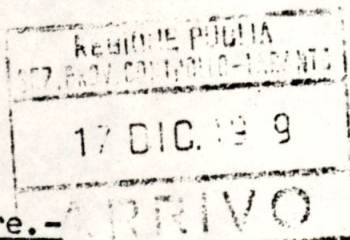
Risposta a N.

del

Allegati N.

RACCOMANDATA R.R.

Spett.le REGIONE PUGLIA

Sezione Prov.le Decentrata di
Controllo sugli Atti degli Enti
LocaliVia De Cesare, 102 - TARANTO -OGGETTO: Elendo delibere.

Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta a fianco indicata:

- Del. N° 274 del 4/12/79 = Rimborso all'Economo di £. 1.102.183. = spese economali.
- " N° 279 " 4/12/79 = Rimborso all'Economo di £. 1.568.040. = spese economali.
- " N° 282 " 12/12/79 = Integrazione delibere n° 268 e n° 281 riferite rispettivamente a: compenso Commissione appalto concorso impianto di illuminazione e compenso Commissione appalto concorso pulizia bus e locali Direzione sino al 31/12/1980.
- " N° 283 " 12/12/79 = Affidamento incarico per la difesa della Azienda nel giudizio promosso dall'ex agente FORNARO S.re - Resistenza - Nomina difensore.
- " N° 284 " 12/12/79 = Affidamento incarico per la difesa della Azienda nel giudizio promosso dall'ex agente VARESE G. - Resistenza - Nomina difensore.
- " N° 285 " 12/12/79 = Affidamento incarico per la difesa della Azienda nel giudizio promosso dall'ex agente DI FEBBO N. - Resistenza - Nomina difensore.
- " N° 286 " 12/12/79 = Affidamento incarico per la difesa della Azienda nel giudizio promosso dall'ex agente DONGIOVANNI L. - Resistenza - Nomina difensore.
- " N° 287 " 12/12/79 = Incarico all'Istituto di vigilanza "VIGILI GIURATI DI TARANTO".
- " N° 288 " 12/12/79 = Incarico di consulenza tecnica al Dr. Elio PAVONE nel giudizio AMAT/COLOSIMO V.zo - Riconferma incarico difesa dell'Azienda avv. Cataldo RIZZO.
- " N° 289 " 12/12/79 = Richiesta Ditta TECNOIMPIANTI di V.QUERO per la sospensione dei lavori di 10(dieci)gg.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA

(Franco FERRANTE)

FF/VM.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO

17/Dicembre/79

Al Sig. SINDACO
del Comune di Taranto

All'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

N. 2684/79
di Prot.

TARANTO

OGGETTO: Trasmissione delibere.-

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 2(due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 274 = Rimborso all'Economo di £. 1.102.183.= per spese economali.
- " N° 279 = Rimborso all'Economo di £. 1.568.040.= Idem c.s.
- " N° 282 = Integrazione delibere n° 268 e n° 281 riferite rispettivamente a: compenso Commissione appalto con corso impianto di illuminazione e compenso Commissione appalto concorso pulizia bus e locali Direzione sino al 31/12/1980.
- " N° 283 = Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dall'ex agente FORNARO Salvatore Resistenza - Nomina difensore.
- " N° 284 = Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dall'ex agente VARESE Giuseppe - Resistenza - Nomina difensore.-
- " N° 285 = Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dall'ex agente DI FEBBO Nicola - Resistenza - Nomina difensore -.
- " N° 286 = Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dall'ex agente DONGIOVANNI Luciano Resistenza - Nomina difensore -.
- " N° 287 = Incarico all'Istituto di vigilanza "VIGILI GIURATI DI TARANTO".
- " N° 288 = Incarico di consulenza tecnica al Dr. Elio FAVONE nel giudizio AMAT/COLOSINO V.zo- Riconferma incarico difesa dell'Azienda all'avv. C. RIZZO.-
- " N° 289 = Richiesta Ditta TECNOIMPIANTI di V. QUERO per la sospensione dei lavori di 10 giorni.-

Distinti saluti.

FP/VM.-

17 DIC. 1979
(Vittorio CIPPONE)

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA

(Franco FERRANTE)

AZIENDA MUNICIPALIZZATA

AL SINDACO

TARANTO

17/Dicembre/79

Al Sig. SINDACO
del Comune di Taranto.

All'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

N. 2484/79
di Prot.

TARANTO

OGGETTO: Trasmissione delibere.-

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 274 = Rimborso all'Economo di £. 1.102.183.= per spese economali.
- " N° 279 = Rimborso all'Economo di £. 1.568.040.= Idem c.s.
- " N° 282 = Integrazione delibere n° 268 e n° 281 riferite rispettivamente a: compenso Commissione appalto con corso impianto di illuminazione e compenso Commissione appalto concorso pulizia bus e locali Direzione sino al 31/12/1980.
- " N° 283 = Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dall'ex agente FORNARO Salvatore Resistenza - Nomina difensore.
- " N° 284 = Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dall'ex agente VARESE Giuseppe - Resistenza - Nomina difensore.-
- " N° 285 = Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dall'ex agente DI FEBBO Nicola - Resistenza - Nomina difensore -.
- " N° 286 = Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dall'ex agente DONGIOVANNI Luciano Resistenza - Nomina difensore -.
- " N° 287 = Incarico all'Istituto di vigilanza "VIGILI GIURATI DI TARANTO".
- " N° 288 = Incarico di consulenza tecnica al Dr. Elio PAVONE nel giudizio AMAT/COLOSIMO V.zo- Riconferma incarico difesa dell'Azienda all'avv. C. RIZZO.-
- " N° 289 = Richiesta Ditta TECNOIMPIANTI di V. QUERO per la sospensione dei lavori di 10 giorni.-

Distinti saluti.

FF/VM.-

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA

(Franco FERRARO)

